

Codice A1615A

D.D. 3 febbraio 2026, n. 52

PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027 di cui alla D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e s.m.i. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito all'Intervento SRB01 "Sostegno alle zone con svantaggi naturali - montagna".



ATTO DD 52/A1615A/2026

DEL 03/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1615A - Sviluppo della montagna

OGGETTO: PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027 di cui alla D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e s.m.i. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito all'Intervento SRB01 "Sostegno alle zone con svantaggi naturali – montagna".

Visti:

- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e s.m.i. recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

- l'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2115 che, tra i tipi di intervento per lo sviluppo rurale che concedono pagamenti, elenca alla lettera b) "i vincoli naturali o altri vincoli specifici", descritti estesamente nel successivo articolo 71 come pagamenti concedibili solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici nella zona interessata;

- tenuto conto, inoltre, dell'articolo 12 del medesimo regolamento che richiede agli Stati membri di includere nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme BCAA stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell'allegato III, relativamente ai seguenti settori specifici: a) il clima e l'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi; b) la salute pubblica e delle piante; c) il benessere degli animali.

Richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e

s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;

- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

Visti in particolare, in riferimento al reg. (UE) n. 2021/2116:

- l'articolo 57 Disposizioni specifiche per il FEASR, che stabilisce, qualora siano rilevate irregolarità o altri casi di inosservanza delle condizioni degli interventi di sviluppo rurale di cui ai piani strategici della PAC da parte dei beneficiari, che gli Stati membri applichino rettifiche finanziarie sopprimendo parzialmente o, ove giustificato, integralmente il finanziamento dell'Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR;

- l'articolo 59 Tutela degli interessi finanziari dell'Unione che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, intese in particolare:

- ad accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR, anche a livello dei beneficiari e secondo quanto stabilito nei piani strategici della PAC
- prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi,
- imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale,
- recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

Tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);

- l'art. 104 del citato regolamento (UE) n.2021/2115 prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere “elementi stabiliti a livello regionale”;

- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed, a seguito di modifica, con Decisione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023; il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti “elementi stabiliti a livello regionale” per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome attivano sul proprio territorio;

- la Rete Rurale Nazionale ha predisposto le “Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022” e tali

CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzano l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;

- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20.02.2023 e, nella versione vigente, da ultimo riadottato con D.G.R. 2-941 del 31 marzo 2025, prevede interventi di cui all'art. 71 del reg. (UE) n. 2021/2115, connessi, tra l'altro, alle superfici. Tali interventi sono identificati come Sviluppo Rurale Interventi B (dalla lettera "b" dell'art. 69 del reg. (UE) 2021/2115)), in breve con il codice SRB;
- la scheda intervento di cui al paragrafo 6.22 del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte definisce, per l'intervento SRB01 "Sostegno alle zone con svantaggi naturali – montagna" le caratteristiche generali, le finalità, la tipologia di beneficiari, i criteri di ammissibilità, gli impegni e altri obblighi, la forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo ed il valore dei premi.

Evidenziato che la normativa europea riguardante la Politica Agricola Comune per il periodo 2023-2027 richiede di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, ma non delinea il sistema sanzionatorio lasciandone la definizione all'autonoma regolamentazione degli Stati membri.

Richiamati il decreto legislativo n. 42/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023, che recepisce e attua il regolamento (UE) 2021/2116 disciplinando le sanzioni mediante il sistema di riduzioni ed esclusioni dei pagamenti ai beneficiari e assicurando che tale sistema sia modulato in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata, nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata ed il d.lgs. 23 novembre 2023, n. 188 che reca disposizioni integrative e correttive al citato decreto.

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26 febbraio 2024 n. 93348 avente per oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" che stabilisce, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili, previste dagli articoli: 8 (comma 1), 10 (comma 1), 12, 13, 14, 15 e dall'Allegato 4.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2-962 del 9 aprile 2025 che ha disposto di attivare, per l'anno 2025, nell'ambito del CSR 2023-2027, il bando per la presentazione di domande di aiuto e di pagamento per l'assunzione di impegni annuali ai sensi dell'Intervento SRB01 "Sostegno alle zone con svantaggi naturali – montagna".

Vista la determinazione dirigenziale n. 302/A1615A del 28 aprile 2025 con cui sono state approvate le disposizioni attuative per la campagna 2025 dell'Intervento SRB01 "Sostegno alle zone con svantaggi naturali – montagna" del CSR 2023-27.

Vista la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 312 del 19/04/2024 che - in attuazione e nelle more della pubblicazione del DM 26 febbraio 2024 n. 93348, avvenuta il 26/04/2024 - nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale, ha delineato la disciplina regionale per l'individuazione e l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni per le misure connesse alla superficie e agli animali, soggette al sistema integrato di gestione e controllo.

Vista la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 479 del 12/06/2024, approvata ai fini della modifica della DD n. 312/A1700A/2024 del 19/04/2024 recante la Disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal

pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116 e del d.lgs n. 42 del 2023 e loro s.m.i. e del D.M. n. 93348 del 26/02/2024.

Richiamato l'articolo 12 del citato decreto ministeriale 26 febbraio 2024, n. 93348 che stabilisce che le Regioni e Province Autonome individuino con propri provvedimenti, sentito l'Organismo pagatore competente:

- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e relativi al benessere animale,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del sostegno previsto dall'operazione stessa.

Tenuto conto che le citate D.D. n. 312 del 19/04/2024 e n. 479 del 12/06/2024 hanno demandato alle Direzioni/Settori regionali l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi/azioni del CSR 2023-2027 di propria competenza, per l'attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento.

Considerato, pertanto, necessario per il riconoscimento delle spese del FEASR dovute ai pagamenti effettuati a conclusione delle istruttorie delle domande di sostegno e pagamento secondo le regole e le scadenze fissate dall'Unione europea mediante l'art. 44 del reg. (UE) 2021/2116 e l'art. 5 del reg. (UE) 2022/127, definire in merito all'Intervento SRB01 "Sostegno alle zone con svantaggi naturali – montagna", di competenza del Settore regionale A1615A Sviluppo della montagna, le fattispecie e gli altri elementi elencati nell'art. 12 del D.M. n. 93348 del 26.02.2024, da applicarsi nel caso di mancato rispetto di impegni, criteri e altri obblighi, ai sensi delle norme dell'Unione europea, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e del menzionato D.M. 26 febbraio 2024, n. 93348.

Vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese.

Vista la legge regionale 13.11.2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA).

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte.

Visto il regolamento di funzionamento dell'ARPEA., il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- possa delegare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 94-3832 del 4/8/2016 (BURP n. 36 del 8/9/2016), avente per oggetto "Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. n. 41-5775 23.04.2007, e pertinenti disposizioni operative".

Sentito l'Organismo Pagatore Arpea in merito al contenuto dell'Allegato alla presente determinazione e tenuto conto delle osservazioni espresse in data 27.01.2026 nel corso di un

incontro propedeutico alla redazione delle disposizioni in oggetto.

Consultati i referenti del Settore A1713C - Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica, competente delle istruttorie dell'Intervento SRB01, in merito al contenuto dell'Allegato alla presente determinazione e tenuto conto delle osservazioni espresse in data 27.01.2026 nel corso di un incontro propedeutico alla redazione delle disposizioni in oggetto.

Stabilito di approvare con il presente provvedimento le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti ad inadempienze commesse a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti dall'Intervento SRB01, riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Dato atto, inoltre, che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione ed in relazione ad eventuali modifiche:

- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze,
- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024." contenente il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza";

determina

per tutto quanto riportato in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di adottare, in riferimento all'Intervento SRB01 "Sostegno alle zone con svantaggi naturali – montagna" del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte ed in applicazione del d.lgs. 17.03.2023, n. 42 e s.m.i. e del D.M. n. 93348 del 26.02.2024, nonché in attuazione della D.D. n. 312 del 19.04.2024 e della D.D. n. 479 del 12/06/2024 del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo,

disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti alle fattispecie di possibili inadempienze a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti dall'Intervento SRB01 - da applicare a conclusione delle istruttorie delle domande di aiuto e pagamento, per il riconoscimento delle spese del FEASR dovute ai pagamenti effettuati secondo le regole ed entro le scadenze fissate dall'Unione europea;

2. di approvare le disposizioni di cui al punto 1) come riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione ed in relazione ad eventuali modifiche:
 - delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze,
 - dei documenti di programmazione (nazionale e regionale).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna)
Firmato digitalmente da Stefano Caon

Allegato



SRB01 “SOSTEGNO ALLE ZONE CON SVANTAGGI NATURALI – MONTAGNA”

REGOLE GENERALI

OBBLIGHI E REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO (paragrafo 1.7 del bando)

Obblighi

[OB01] Il beneficiario è tenuto al rispetto dei pertinenti Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le norme in materia di Buona Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) ai sensi dell'art. 12 del Reg. UE n. 2021/2115 e s.m.i.

[OB02] Il beneficiario è tenuto al rispetto dei pertinenti requisiti di Condizionalità sociale, ai sensi dell'art. 14 del Reg. UE n. 2021/2115 e s.m.i, a partire dall'anno di applicazione della stessa Condizionalità in Italia.

Regole basilari di riferimento

I soggetti che aderiscono al presente Intervento devono osservare le seguenti regole basilari:

A) mantenimento di uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

Consiste nel mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari (articolo 4, par. 2 del Regolamento (UE) 2021/2115 e circolari ACIU).

B) condizionalità rafforzata

La condizionalità rafforzata consiste in un insieme di regole in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali, che comprendono criteri di gestione obbligatoria (CGO), derivanti da direttive o regolamenti unionali, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa. La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

C) condizionalità sociale

Il reg. (UE) 2021/2115 all'art. 14 prevede che i beneficiari dei pagamenti diretti a norma del capo II o dei pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del reg. (UE) 2021/2115 in qualità di datori di lavoro, rispettino i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego indicati nell'Allegato IV al medesimo regolamento.

FORMA E TASSI DI SOSTEGNO, METODI DI CALCOLO, VALORE PREMI (paragrafo 1.9 del bando)

L'importo dei premi è differenziato, come previsto dall'art. 31, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (UE) n. 1305/2013 in funzione della gravità dello svantaggio e del sistema agricolo.

Il premio, inoltre, decresce al di sopra della soglia di 20 ha di superficie secondo le classi di degressività indicate nel medesimo paragrafo.

Il premio, infine, può essere ulteriormente modulato, **esclusivamente a carico delle superfici classificate come “Sistema agricolo a pascoli e prati permanenti”**, in base al requisito di stanzialità delle aziende in zone montane della Regione Piemonte (**IM.PREMIO.STANZ**).

Il premio complessivo sarà infine dimezzato per i beneficiari che non siano in possesso del requisito di professionalità richiesto, ovvero non siano né IAP né coltivatori diretti (**IM.PREMIO.IAP**) (vedere tabelle IMPEGNI nelle pagine successive).

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

CR01	Agricoltore in attività, così come definito alla sezione 4.1.4 del Piano Strategico PAC Nazionale, al paragrafo 5.1.4 e nella scheda Intervento SRB01 del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027
CR02	Superfici agricole ricadenti in zone montane designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg. 1305/2013, così come definite dalla vigente classificazione regionale
CR03	Il soggetto richiedente deve raggiungere, alla data della presentazione della domanda di sostegno, l'importo minimo di euro 500,00 di premio annuo richiesto in domanda
CRDOM	è ammessa la presentazione di una sola domanda di sostegno per ciascun soggetto richiedente, anche se sottoscritta in qualità di legale rappresentante

Criteri di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR01 "Agricoltore in attività"	Verifica con i dati presenti in fascicolo	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di sostegno/pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	/	Il controllo è bloccante con possibilità di giustificazione (verificata in istruttoria)	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di istruttoria della domanda di sostegno/pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di sostegno/pagamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR02 Superfici in zone montane	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di sostegno/pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	/	CR02: il sistema non consente l'inserimento in domanda di superfici prive del requisito CR03: il sistema non consente la trasmissione di domande prive del requisito	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
CR03 Premio minimo di 500 euro			In fase di istruttoria della domanda di sostegno/pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto per la/e domanda/e di importo inferiore tra le due (o più) presentate dal medesimo soggetto ed istruite con esito positivo	Anno di presentazione della domanda di sostegno/pagamento	CR03: se l'importo scende sotto la soglia di 500 euro a seguito di istruttoria, recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione CRDOM: recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	
CRDOM Presentazione di una sola domanda per soggetto richiedente								

IMPEGNI

IM.PREMIO	L'importo dei premi è differenziato, come previsto dall'art. 31, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (UE) n. 1305/2013 in funzione della gravità dello svantaggio e del sistema agricolo.
	il premio, inoltre, decresce al di sopra della soglia di 20 ha di superficie secondo le classi di degressività previste dal bando. (cfr. Regole generali)
	Il premio, infine, può essere ulteriormente modulato, esclusivamente a carico delle superfici classificate come "Sistema agricolo a pascoli e prati permanenti" , in base al requisito di stanzialità delle aziende in zone montane della Regione Piemonte (IM.PREMIO.STANZ)
	Il premio complessivo sarà infine dimezzato per i beneficiari che non siano in possesso del requisito di professionalità richiesto, ovvero non siano né IAP né coltivatori diretti (IM.PREMIO.IAP)

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
IM.PREMIO.STANZ Rispetto del requisito di stanzialità (verifica con le informazioni contenute nei fascicoli aziendali, nelle banche dati e nei servizi informativi regionali e nazionali disponibili, oltre che tramite eventuale documentazione integrativa)	Amministrativo [Informatico]	In fase di istruttoria della domanda di sostegno/pagamento	Sì, tramite istanza di rettifica della dichiarazione sottoscritta in domanda, se inviata entro la data di avvio della fase istruttoria	Azienda non stanziale a fronte di una dichiarazione di stanzialità in zona montana del Piemonte	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto per il Sistema agricolo "a pascoli e prati permanenti"	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
		In fase di controllo in loco	NO	Azienda non stanziale a fronte di una dichiarazione di stanzialità in zona montana del Piemonte	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto per il Sistema agricolo "a pascoli e prati permanenti"	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
IM.PREMIO.IAP Rispetto del requisito di professionalità (Verifica con i dati presenti in fascicolo aziendale oltre che eventuale documentazione integrativa idonea ad attestare il possesso dei requisiti)	Amministrativo [Informatico e documentale] (per le verifiche documentali si procederà con la richiesta di documentazione alle aziende e/o con acquisizione massiva presso gli enti competenti)	In fase di presentazione della domanda di sostegno/pagamento	/	/	/	/	Il sistema presenta dei "warning" o blocca la creazione della domanda in caso di anomalie relative al requisito	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
		In fase di istruttoria della domanda di sostegno/pagamento	Sì, tramite istanza di rettifica della dichiarazione sottoscritta in domanda, se inviata entro la data di avvio della fase istruttoria	Azienda priva del requisito di IAP e/o Coltivatore diretto, a fronte di una dichiarazione di possesso rilasciata in domanda	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	
		In fase di controllo in loco	NO	Azienda priva del requisito di IAP e/o Coltivatore diretto, a fronte di una dichiarazione di possesso rilasciata in domanda	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	

Impegno IM01	Il beneficiario deve garantire lo svolgimento dell'attività agricola in zona montana per l'anno di presentazione della domanda di sostegno. Ai fini del rispetto del suddetto impegno sarà verificata la presenza di titoli di conduzione delle particelle catastali indicate nella domanda di sostegno, validi ai sensi di legge per l'intero periodo di impegno e conformi alle disposizioni del "Manuale del Fascicolo Aziendale" reperibile sul sito di ARPEA (determinazione dirigenziale di ARPEA n. 50/2022 e s.m.i). È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno. Limitatamente alle superfici a pascolo dichiarate in domanda, tenuto conto che nelle aree montane il periodo di effettiva attività è limitato ai mesi estivi, l'impegno si intende rispettato purché il beneficiario abbia la disponibilità delle superfici oggetto di impegno prima dell'inizio di attività e almeno fino al termine della stessa.
---------------------	---

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
Impegno IM01 Svolgimento attività agricola	<u>Amministrativo</u> [Informatico e documentale] In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	NO	Non è stato garantito lo svolgimento dell'attività agricola in zona montana per l'anno di presentazione della domanda di sostegno. In aggiunta ai controlli informatici attivi, verifica puntuale dell'impegno per le superfici a pascolo (applicazione deroga prevista dal bando) Verifiche al fine di individuare ed escludere le superfici abbandonate e/o per le quali non è stato assicurato il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione	Tutta la SOI INADEMPIENTE	Esclusione delle superfici per le quali non è garantita la presenza di un titolo di conduzione valido per l'intero periodo di impegno Limitatamente alle superfici a pascolo dichiarate in domanda, tenuto conto che nelle aree montane il periodo di effettiva attività è limitato ai mesi estivi, l'impegno si intende rispettato purché il beneficiario abbia la disponibilità delle superfici oggetto di impegno prima dell'inizio di attività e almeno fino al termine della stessa. + Esclusione delle superfici per le quali è verificato lo stato di abbandono e/o il mancato mantenimento in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno Esclusione delle superfici per le quali non c'è un titolo di conduzione valido o abbandonate o in uno stato non idoneo al pascolo o alla coltivazione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

Impegno IM02	Il beneficiario deve garantire il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali relative all'attività di pascolamento, con particolare riferimento ai carichi minimi di bestiame, al periodo minimo di pascolamento, alla pratica della guardiania e ad altre eventuali pratiche individuate dalle norme. Le norme di riferimento per l'impegno [IM02] sono costituite: - dal Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022, in particolare dall'art. 3, lettere c) ed h); - dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 24-6754 del 17 aprile 2023 e/o da ulteriori specifici provvedimenti regionali; - dalle circolari e comunicazioni di AGEA, dalle comunicazioni e/o dalle istruzioni operative di ARPEA; - da ogni altra norma o disposizione vigente correlata. Le attività istruttorie relative al suddetto impegno saranno effettuate utilizzando le informazioni contenute nei fascicoli aziendali, nelle banche dati e nei servizi informativi regionali e nazionali disponibili, e saranno finalizzate alla verifica del rispetto dei seguenti aspetti: 1) carichi minimi di bestiame espressi in UBA/ha/anno stabiliti per ciascuna fascia altimetrica e pratica della guardiania (IM02.A) 2) periodo minimo di pascolamento e transumanza (IM02.B) 3) requisiti del detentore in alpe (IM02.C) Qualora le informazioni riportate nelle suddette fonti certificate fossero assenti, carenti o insufficienti per espletare le verifiche relative al rispetto dell'impegno [IM02], i soggetti istruttori potranno: a) richiedere la documentazione prevista dal Regolamento di Polizia Veterinaria e normativa collegata (Modelli 4 e/o 7 del Reg. di Polizia Veterinaria) per lo spostamento degli animali tra Comuni diversi e all'interno dello stesso Comune su alpeggi codificati dall'ASL come alpeggi, vidimato/protocollato dal Comune di monticazione e riportante la data di monticazione e demonticazione dei capi; b) eventuale altra documentazione equivalente prevista dalle norme vigenti in materia per lo spostamento intracomunale o per spostamenti verso pascoli non codificati dall'ASL come alpeggi, autorizzazione al pascolo vagante rilasciata dall'ASL competente per territorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della ditta beneficiaria riportante tutti i dati utili allo svolgimento dell'istruttoria (specie pascolante, UBA, periodo di pascolamento) solo nei casi di superfici limitrofe al centro aziendale e non codificate dall'ASL con apposito codice; c) utilizzare dati e informazioni provenienti da verifiche o da esiti istruttori di altri procedimenti attinenti i medesimi impegni, in particolar modo l'istruttoria su Domanda Unica svolta da ARPEA.	
	Carico minimo Altitudine m s.l.m: 0-1000 carico minimo: 0,2 UBA/ha/anno Altitudine m s.l.m: 1000-2000 carico minimo: 0,15 UBA/ha/anno Altitudine m s.l.m: oltre 2000 carico minimo: 0,1 UBA/ha/anno	Guardiania: ai fini del rispetto del carico minimo, le aziende possono effettuare il pascolamento anche mediante capi di proprietà altrui nel limite massimo del 30% dei capi (espressi in UBA) complessivamente detenuti in alpeggio, su tutte le superfici adibite a pascolo; - le aziende stanziali di montagna, per il medesimo fine, possono effettuare il pascolamento anche mediante capi di proprietà altrui nel limite massimo del 50% dei capi (espressi in UBA) complessivamente detenuti in alpeggio, su tutte le superfici adibite a pascolo.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
IM02.A Rispetto delle disposizioni nazionali e regionali relative all'attività di pascolamento: - carichi minimi di bestiame espressi in UBA/ha/anno stabiliti per ciascuna fascia altimetrica e pratica della guardiania	Amministrativo [Informatico e documentale] In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	NO	Non sono stati rispettati i carichi minimi UBA/ha/anno stabiliti per ciascuna fascia altimetrica, calcolati secondo le modalità previste dalle norme tenuto conto anche della pratica della guardiania, ove presente	Tutta la SOI interessata dall'infrazione + Tutta la restante SOI per la riduzione del 5% aggiuntiva	Per un Comune o per un comprensorio di pascolo ricadente in più Comuni, nel caso non sia rispettato il carico minimo, vengono escluse tutte le superfici con pratica di mantenimento pascolo di quel Comune o di quel comprensorio. Oltre all'esclusione delle superfici inadempienti, si applica una riduzione del 5% (GED = medie) a carico della restante superficie in domanda	Esclusione delle superfici che non rispettano il carico minimo a cui si somma una riduzione del 5% a carico della restante superficie in domanda Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	D. Masafn. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
IM02.B Rispetto delle disposizioni nazionali e regionali relative all'attività di pascolamento: - periodo minimo di pascolamento e transumanza (60 giorni suddivisi in uno o più turni annuali)	Amministrativo [Informatico e Documentale] In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	NO	Non è stato rispettato il periodo minimo di pascolamento	Tutta la SOI interessata dall'infrazione + Tutta la restante SOI per la riduzione del 5% aggiuntiva	Per un Comune o per un comprensorio di pascolo ricadente in più Comuni, nel caso non sia rispettato il periodo minimo di pascolamento, vengono escluse tutte le superfici con pratica di mantenimento pascolo di quel Comune o di quel comprensorio. Oltre all'esclusione delle superfici inadempienti, si applica una riduzione del 5% (GED = medie) a carico della restante superficie in domanda	Esclusione delle superfici che non rispettano il periodo minimo di pascolamento a cui si somma una riduzione del 5% a carico della restante superficie in domanda Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	D. Masafn. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
IM02.C Rispetto delle disposizioni nazionali e regionali relative all'attività di pascolamento: - requisiti del detentore in alpe (la conduzione del bestiame sui pascoli deve essere garantita dal titolare della azienda beneficiaria o da personale della stessa incaricato, vale a dire che il detentore in alpe non deve essere di fatto riconducibile ad aziende agricole terze)	<u>Amministrativo</u> [Documentale] In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	NO	Non sono state rispettate le disposizioni relative ai requisiti del detentore in alpe	Tutta la SOI interessata dall'infrazione + Tutta la restante SOI per la riduzione del 5% aggiuntiva	Per un Comune o per un comprensorio di pascolo ricadente in più Comuni, nel caso non siano rispettate le disposizioni relative ai requisiti del detentore in alpe, vengono escluse tutte le superfici con pratica di mantenimento pascolo di quel Comune o di quel comprensorio. Oltre all'esclusione delle superfici inadempienti, si applica una riduzione del 5% (GED = medie) a carico della restante superficie in domanda	Esclusione delle superfici che non rispettano i requisiti del detentore in alpe a cui si somma una riduzione del 5% a carico della restante superficie in domanda Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)